

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	689
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale (3766)	689
PRESIDENTE	689, 690, 691, 692, 693
DOSSETTI, <i>Relatore</i>	689, 690
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	690
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (Approvato dalla I. Commissione permanente del Senato) (4122)	693
PRESIDENTE	693, 694, 695
CATTANEO PETRINI GIANNINA, <i>Relatore</i>	693, 694
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	694
GREPPI	694
MAULINI	694
ZINCONE	694
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per la soppressione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ed istituzione dell'Azienda speciale di lavoro per i ciechi amministrata dall'Opera nazionale per i ciechi civili (4029)	695
PRESIDENTE	695
CATTANEO PETRINI GIANNINA	695

GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	695
GREPPI	695
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	695, 696

La seduta comincia alle 9,50.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonea e Lombardi Ruggero.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale (3766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale ».

Come i colleghi ricorderanno, la volta scorsa dopo l'approvazione dei primi due articoli, fu nominato un comitato ristretto per l'esame del testo dei rimanenti articoli del provvedimento. Prego pertanto il relatore, onorevole Dossetti, di voler riferire alla Commissione.

DOSSETTI, *Relatore*. Il comitato ristretto nominato nella seduta precedente si è riu-

nito e ha rapidamente raggiunto l'unanimità dei consensi.

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta, dopo l'approvazione dei primi due articoli del disegno di legge, la Commissione aveva discusso a lungo in merito all'articolo 3, deliberando quindi di rinviare l'ulteriore esame al comitato ristretto.

L'articolo 3 è formulato in un modo che non sodisfa completamente. L'insoddisfazione dei commissari, che è rimasta anche nei componenti del comitato ristretto è dovuta soprattutto al fatto che l'articolo 3 deve cercare di conciliare varie esigenze: da un lato la tutela adeguata del patrimonio archivistico e documentaristico nazionale in un momento particolarmente delicato, cioè quello della esportazione dei documenti; dall'altro un rispetto della legge archivistica, delle norme del decreto presidenziale del 1963, che fa riferimento soltanto al notevole interesse storico. La terza esigenza è la necessità di tener conto delle difficoltà obiettive dei singoli proprietari di documenti nel giudicare l'effettivo interesse storico dei documenti stessi.

Tuttavia, il comitato ristretto ha deciso unanimemente, malgrado questa non completa sodisfazione, di proporre alla Commissione l'approvazione dell'articolo 3 nel testo del disegno di legge. Questo per due ragioni fondamentali. La prima, che direi negativa, è che, malgrado si sia pensato e doverosamente tenuto conto della discussione che si era svolta in Commissione, non si è riusciti a trovare una formulazione migliore che tenesse presenti tutte queste non omogenee esigenze. L'altra, positiva, è suggerita da un attento esame dell'ultimo comma dell'articolo 3, nel quale si prevede che la sanzione prevista da lire 50 mila a lire 500 mila è subordinata al fatto che siano posti in essere atti dolosamente preordinati allo scopo di sottrarsi alle norme di cui al primo comma. Si è cioè rilevato come con questa formula si superi la preoccupazione che si colpiscano atti dovuti semplicemente ad una non adeguata valutazione o ad una possibile soggettiva incapacità del detentore e del proprietario dei documenti a rilevare lo effettivo interesse storico, in quanto si perseguono solo « atti dolosamente preordinati ».

La sanzione è subordinata quindi all'accertamento che vi sia stato effettivamente dolo.

Per queste due ragioni il Comitato ritiene di proporre alla Commissione l'approvazione dell'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

Circa l'articolo 11, per il quale già il relatore aveva sollevato qualche obiezione, si è

invece ritenuto di sopprimere la pena dell'arresto fino a tre mesi e di lasciare solo la sanzione dell'ammenda, elevandola da lire ottantamila a lire centomila.

Per gli altri articoli il comitato ristretto propone che essi siano approvati nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qual è il suo parere circa la modifica proposta dal comitato ristretto all'articolo 11?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Aderisco alle argomentazioni del comitato ristretto e mi dichiaro favorevole alla modifica suggerita dal relatore all'articolo 11.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 3.

(Esportazione abusiva di documenti di interesse storico appartenenti ai privati)

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti di interesse storico che intende esportarli dal territorio della Repubblica deve munirsi della autorizzazione della competente Sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione.

Non è tenuto a chiedere l'autorizzazione il privato che dell'archivio o dei documenti medesimi ha fatto comunque denuncia al Sovrintendente archivistico competente quando ad essa non sia seguita, entro il termine di tre mesi, la dichiarazione di notevole interesse storico.

Chiunque esporta o tenta esportare il predetto archivio o i predetti documenti, ponendo in essere atti dolosamente preordinati allo scopo di sottrarsi all'obbligo di cui al primo comma, è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

(E approvato).

ART. 4.

(Esportazione abusiva di documenti dichiarati di notevole interesse storico)

È punito con la multa da lire centomila a lire un milione il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che li esporta o tenta esportarli in tutto o in parte, contravvenendo al divieto posto dalla lettera f) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963. n 1409

La stessa pena si applica a chi viola il divieto di esportazione già pronunciato nei suoi confronti e a chi, autorizzato all'esportazione temporanea, non reintroduce nel territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti entro il termine fissato dall'autorizzazione.

(*E approvato*).

ART. 5.

(*Omesse notifiche relative a documenti dichiarati di notevole interesse storico*)

È punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che:

a) non comunica entro trenta giorni, come prescritto dalla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la perdita, distruzione o il trasferimento in altra sede dell'archivio o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico;

b) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione dell'archivio o dei singoli documenti medesimi omettendo di darne preventiva notizia, come disposto dalla lettera e) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

La stessa pena si applica a chi, acquistando l'archivio o i singoli documenti a titolo di eredità o di legato, omette di darne notizia, entro 90 giorni dall'evento. Tale pena si applica anche al notaio che ha ricevuto lo atto di tradizione di detti beni, qualora ometta di darne notizia.

(*E approvato*).

ART. 6.

(*Smembramento o scarto abusivo di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico*)

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che, contravvenendo ai divieti stabiliti dalle lettere g) ed h) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ha smembrato l'archivio o ha dato inizio ad operazioni di scarto senza l'osservanza della procedura prescritta è punito, ancorché non

vi sia stata materiale distruzione di documenti, con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.

(*E approvato*).

ART. 7.

(*Inosservanza degli obblighi stabiliti per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione di documenti dichiarati di notevole interesse storico*)

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che, formalmente richiamato dal competente Sovrintendente archivistico ad adempiere entro un termine determinato gli obblighi posti dall'articolo 38, lettere a), b), d) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione dei documenti, non vi provvede in tutto o in parte entro detto termine è punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.

(*E approvato*).

ART. 8.

(*Inosservanza degli obblighi stabiliti per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione degli archivi degli enti pubblici*)

L'amministratore di ente pubblico che, formalmente richiamato dal competente Sovrintendente archivistico ad adempiere entro un termine determinato gli obblighi posti dagli articoli 30, lettere a), c) e d), e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione dei documenti di archivio, non vi provvede in tutto o in parte entro detto termine è punito con la multa da lire trentamila a lire trecentomila.

(*E approvato*).

ART. 9.

(*Scarto abusivo di documenti di uffici pubblici*)

L'impiegato di ufficio dello Stato che ha dato inizio ad operazioni di scarto senza la osservanza delle norme stabilite dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è punito, ancorché non vi sia stata materiale distruzione di documenti, con la multa da lire trentamila a lire trecentomila.

La stessa pena si applica all'amministratore ed all'impiegato di ente pubblico che, contravvenendo al divieto stabilito dall'articolo 30, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica citato, ha dato inizio ad operazioni di scarto senza l'osservanza della procedura prescritta, ancorché non vi sia stata materiale distruzione di documenti.

(È approvato).

ART. 10.

(*Danneggiamento al patrimonio archivistico nazionale*)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili un archivio o singoli documenti propri, di cui gli sia noto l'interesse storico, è punito, se dal fatto deriva un documento al patrimonio archivistico nazionale, con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Qualora l'archivio o i singoli documenti siano stati dichiarati di notevole interesse storico è punito con la multa da lire centomila a lire un milione.

Nel reato di danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale si procede di ufficio quando si tratta di archivi e di singoli documenti del cui interesse storico il colpevole era a conoscenza.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne dò lettura:

ART. 11.

(*Inosservanza degli ordini dell'Autorità per la tutela del patrimonio archivistico*)

Indipendentemente dalle ipotesi di reato previste dai precedenti articoli l'inosservanza di un ordine legalmente dato dal competente Sovrintendente archivistico o dal Ministero dell'interno in merito alla conservazione, all'ordinamento e alla consultazione del patrimonio archivistico è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottantamila.

Il relatore, a nome del comitato ristretto, propone di sostituire le parole: « con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottantamila » con le parole « con l'ammenda fino a lire centomila ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 che risulta così formulato:

ART. 11.

(*Inosservanza degli ordini dell'Autorità per la tutela del patrimonio archivistico*)

Indipendentemente dalle ipotesi di reato previste dai precedenti articoli l'inosservanza di un ordine legalmente dato dal competente Sovrintendente archivistico o dal Ministero dell'interno in merito alla conservazione, all'ordinamento e alla consultazione del patrimonio archivistico è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a lire centomila.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12, 13, 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(*Confisca*).

Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è ordinata la confisca prevista dall'articolo 240 del codice penale.

La confisca può essere ordinata anche nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 6 e 10.

Il materiale confiscato è rimesso agli Archivi di Stato.

(È approvato).

ART. 13.

(*Indennità*)

Se per effetto della violazione degli articoli 3, 4 e 10 della presente legge, l'archivio o i singoli documenti risultano esportati o sono comunque irrecuperabili o distrutti o danneggiati in tutto o in parte, dal colpevole, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite negli stessi articoli, è dovuta allo Stato un'indennità pari al valore delle scritture o del danno da esse sofferto, quando dal fatto non derivi l'obbligo del risarcimento del danno a favore di privati.

(È approvato).

ART. 14.

(*Applicabilità delle norme penali indipendentemente dal deposito coattivo*)

Le disposizioni della presente legge si applicano indipendentemente dal disposto del-

l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'opera nazionale per i ciechi civili » già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Cattaneo Petrini Giannina, ha facoltà di svolgere la relazione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da tempo l'Opera nazionale per i ciechi civili ha una sua peculiare posizione tra gli enti pubblici che svolgono attività assistenziale specifica. L'Opera, infatti, attua la sua azione protettiva in favore delle classi meno abbienti di una categoria di minorati sensoriali che ha avuto nel tempo una grande estensione ed incide ancora oggi in modo notevole sul bilancio umano della sofferenza.

È opportuno ricordare che l'Opera è sorta in epoca piuttosto recente (con legge 9 agosto 1954, n. 632) ad integrare, coordinare e potenziare le libere benefiche iniziative che per una lunga serie di anni erano state pressoché sole ad operare.

L'Opera fu disciplinata in tempi successivi dai provvedimenti legislativi: legge 20 febbraio 1958, n. 103; legge 3 gennaio 1960, n. 3; legge 10 gennaio 1962, n. 66; legge 10 agosto 1964, n. 718, e dai relativi regolamenti approvati con i decreti presidenziali 15 gennaio 1956, n. 32 e 10 agosto 1963, n. 1329.

È soggetta al controllo del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro, oltreché a quello della Corte dei conti, ai sensi dello articolo 21 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Ha pure valore ai fini della comprensione dell'urgenza del disegno di legge in esame, considerare gli scopi principali dell'Opera nazionale per i ciechi civili. Scopo principale è la concessione di una provvidenza economica a carattere continuativo a ciechi civili

che si trovano in disagiate condizioni, provvidenza che si attua mediante la corresponsione di un assegno a vita e di una pensione non reversibile.

Altri compiti dell'Opera sono: coordinare e potenziare le attività finalizzate all'orientamento professionale dei ciechi; promuovere iniziative per il loro inserimento nelle attività produttive; la realizzazione di case di riposo e di lavoro e di laboratori protetti; vigilare per l'attuazione della assistenza sanitaria su basi mutualistiche con il concorso finanziario dello Stato.

Quest'ultimo, per l'importanza di ordine morale e sociale dell'assistenza ciechi e per il valore indiscusso dell'Opera quale strumento atto a raggiungere tale fine di pubblico generale interesse, ha sin dal 1954 assunto lo impegno di finanziare l'Opera con apposito stanziamento di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Tale dotazione finanziaria destinata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente ha doverosamente seguito un andamento crescente dal 1954 ad oggi. Infatti, nel 1954 il contributo era di 4 miliardi e 200 milioni; nel 1956-57 il contributo è salito a 4 miliardi e 700 milioni; nel 1957-58 il contributo era di 5 miliardi e 200 milioni. Con la legge 20 febbraio 1958, n. 103, il contributo fu fissato in 8 miliardi e 900 milioni per ciascuno dei successivi esercizi.

Con la legge 3 gennaio 1960, n. 3, la dotazione è stata portata a 10 miliardi e 400 milioni per l'esercizio 1959-60, ed in applicazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (articolo 15), è pervenuta ai valori attuali di 12 miliardi e 100 milioni, valori ai quali si debbono aggiungere 200 milioni del contributo specificamente devoluto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti.

Con leggi del 1958, del 1960 e con la legge del 1° luglio 1966, n. 515 sono stati disposti a favore dell'Opera contributi straordinari di vario importo per le necessità collegate al pagamento di assegni e pensioni.

L'attività dell'Opera, specie per quanto si riferisce all'erogazione dell'assistenza economica continuativa ai ciechi bisognosi, ha avuto una progressiva espansione sia per la pressione delle richieste avanzate dai minorati, sia per la necessità di corrispondere nel prosieguo di tempo gli arretrati a coloro che risultino titolari del diritto all'assistenza. Infatti, la corresponsione del beneficio economico, in base alle vigenti disposizioni, decorre non dall'atto del riconoscimento del diritto,

ma dal mese successivo a quello della ricezione della domanda.

A tale stato di fatto corrisponde lo sviluppo legislativo ed il susseguirsi a breve distanza di tempo di provvedimenti riguardanti sia l'aumento del contributo ordinario dello Stato, che la concessione di contributi straordinari.

L'incremento assistenziale prosegue continuo ed intenso e ne scaturisce la necessità di un ulteriore impegno della finanza dello Stato in favore dell'Opera per i ciechi civili, impegno più che giustificato dalle esigenze operative (media mensile di istanze accolte nel primo semestre 1966 oltre 500 mila unità; media mensile del secondo semestre 1966 oltre 800 unità). Oltre 36 mila domande e ricorsi esaminati nel 1966 impongono al pubblico potere un intervento sempre più completo e sempre più deciso nei confronti della categoria dei ciechi civili.

È prevedibile una ulteriore dilatazione delle attività assistenziali che supererà per ovvi motivi gli impegni imposti dall'incremento di oltre 7 mila assistiti rilevato nel 1966.

È doveroso provvedere quindi sollecitamente ad un intervento finanziario di carattere straordinario ed all'aumento del contributo ricorrente annuale. Tale è lo scopo del disegno di legge in esame.

I colleghi senatori della I Commissione affari interni nella seduta in sede deliberante del 4 maggio 1967 hanno approvato senza modifiche il presente disegno di legge. La discussione è stata vivace ed approfondita ed alcuni interventi tendevano a procrastinare l'approvazione del disegno di legge in attesa che il Governo, che aveva più volte (ed in particolare il 3 dicembre 1965) assunto impegni per l'auspicato aumento delle pensioni ai ciechi civili e per l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, potesse predisporre uno schema di intervento più completo.

La nota predominante della discussione è stata però data dalla consapevolezza che ritardare l'approvazione della legge non avrebbe portato frutti valutabili in termini di vantaggio reale immediato, sia per il particolare momento legislativo, sia per le note difficoltà della disponibilità finanziaria dello Stato. È prevalso il concetto che procrastinare l'approvazione del disegno di legge avrebbe invece contribuito ad eludere un preciso obbligo di legge, a peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria dell'Opera, a ritardare la corresponsione dell'assegno dovuto a favore di molti ciechi aventi diritto e la trasformazione

in pensione dell'assegno a vita per i titolari dello stesso.

È naturalmente auspicabile che un provvedimento di più largo respiro sia sottoposto quanto prima all'esame del Parlamento, ma è indispensabile che le immediate necessità dell'Opera nazionale per i ciechi civili e dei suoi molti assistiti siano soddisfatte.

In considerazione di quanto ho avuto l'onore di esporre a questa commissione, mi faccio interprete del desiderio dei ciechi bisognosi e mi permetto di invitare cordialmente i commissari tutti ad una sollecita approvazione dei tre articoli del disegno di legge e della legge nel suo complesso.

In tal modo sarà immediatamente aumentato di un miliardo di lire il contributo ricorrente annuale e verrà concesso un contributo straordinario di tre miliardi, che permetterà di far fronte all'aumentato impegno assistenziale in corso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAULINI. Il nostro gruppo si associa alle considerazioni del relatore ed è d'accordo per l'approvazione del provvedimento.

GREPPI. A nome del mio gruppo dichiaro che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ZINCONI. Anche il mio gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per gli interni. Vorrei dire che, per quanto riguarda l'Opera nazionale per i ciechi civili, noi stiamo assistendo ad una liquidazione accelerata di tutte le pratiche. In un anno si è fatto il triplo di quello che avveniva negli anni precedenti. Quindi, queste somme che avremo a disposizione consentiranno di affrontare il problema.

Devo aggiungere che probabilmente avremo bisogno di ulteriori integrazioni, perché non c'è dubbio che si tratta di una categoria bisognosa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per

effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore della predetta Opera nazionale per i ciechi civili.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 3 miliardi di cui all'articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'articolo 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme per la soppressione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ed istituzione dell'Azienda speciale per i ciechi amministrata dall'Opera nazionale per i ciechi civili (4029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la soppressione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ed istituzione dell'azienda speciale di lavoro per i ciechi amministrata dall'Opera nazionale per i ciechi civili ».

Il provvedimento, che è assegnato alla competenza primaria della nostra Commissione è stato deferito per il parere alla Commissione XIII (Lavoro) la quale ha lasciato trascorrere i termini prescritti senza prendere in esame il provvedimento. Ciononostante ritengo che sarebbe opportuno sollecitare la Commissione lavoro perché esprima il parere dato che il problema ha stretta attinenza con la materia di competenza di quella Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non mi oppongo a che si richieda il parere; desidero però fare notare che è urgente approvare questo disegno di legge, in quanto l'Ente ha una situazione finanziaria che va sistemata al più presto. Si tratta di ciechi e non possiamo lasciare passare troppo tempo. D'altra parte, se non si approva questo disegno di legge, il Governo non ha strumenti per risolvere tutti i problemi che sono particolarmente acuti per i non vedenti.

PRESIDENTE. La Presidenza si è rimessa alla Commissione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Sono d'accordo; vorrei soltanto raccomandare che la Commissione decida con una certa rapidità, perché questo disegno di legge si riferisce a concrete possibilità di istituire dei laboratori con particolari agevolazioni fiscali ed assicurative. È auspicabile che ciò avvenga al più presto.

GREPPI. La proposta di sospendere la discussione in attesa del parere della Commissione lavoro mi sembra giusta. È necessario infatti riflettere su alcuni aspetti di questo disegno di legge e approfondire soprattutto alcuni elementi che sono fondamentali per una decisione più consapevole.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto che la Commissione unanime fa voti affinché il parere della Commissione lavoro sia espresso il più rapidamente possibile.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad un'altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (3766).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1967

« Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) » (4122).

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 25

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bisantis, Borsari, Cassiani, Cattaneo Petrini, Giannina, Dagnino, Dal Canton, Maria Pia, Dietl, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari

Virgilio, Gagliardi, Galluzzi, Vittorio, Gambelli, Fenili, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Mattarelli Gino, Maulini, Pagliarani, Semeraro, Servadei, Sullo, Viviani, Luciana, Zincone.

Sono in congedo:

Bonea, Lombardi, Ruggero.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO